

## Circolare n. 3/2021

### INTERESSI DI MORA

#### **Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali**

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021: il saggio d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionate dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all'8% (non modificato dal 1° gennaio 2017 in avanti). Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

(Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato, G.U. n. 29 del 04/02/2021)

### MODIFICATE GLI ADEMPIMENTI INTRASTAT DOPO LA BREXIT

#### **No alla Gran Bretagna e sì all'Irlanda del Nord**

Con determina dell'Agenzia delle dogane n. 46832 del 15 febbraio 2021, adottata d'intesa con il direttore dell'agenzia delle entrate e con l'Istat è stata stabilita l'uscita dai modelli Intrastat della Gran Bretagna e l'entrata dell'Irlanda del Nord (ma solo per gli scambi di beni, non per i servizi). Tali effetti decorrono dallo scorso 1° gennaio 2021 quale conseguenza della definizione della Brexit. Il recepimento del provvedimento apporta le modifiche alle istruzioni di compilazione dei modelli.

(Agenzia delle dogane, determina n. 46832 del 15/02/2021)

### ENASARCO

#### **Fissati i minimali contributivi e i massimali provvigionali per il 2021**

A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:

- per gli agenti plurimandatari, il massimale provvigionale per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.682 euro e il minimale contributivo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431 euro;
- per gli agenti monomandatari, il massimale provvigionale per ciascun rapporto di agenzia è pari a 38.523 euro e il minimale contributivo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 861 euro.

(Fondazione Enasarco, notizie sito web, 18/02/2021)

## SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE

### Fissato al 31 marzo 2021 il termine per la sospensione

Con la sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo per il Credito 2019 è stato prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di accesso alla sospensione del pagamento delle rate (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti, secondo quanto previsto dalla misura "Imprese in Ripresa 2.0" contenuta nell'Accordo per il Credito 2019, come modificato dagli Addenda. La durata della sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti non potrà in ogni caso superare la durata massima di 9 mesi. Tale termine comprende eventuali periodi di sospensione già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

(Associazione bancaria italiana, Misura Imprese in Ripresa 2.0, 25/02/2020)

## INCENTIVI FISCALI PER INVESTIMENTI IN START UP E PMI INNOVATIVE

### Dal 1° marzo le domande per gli incentivi fiscali delle *start up* e *pmi innovative*

Con circolare del 25 febbraio 2021 il MISE informa che dalle ore 14 del 1° marzo può essere presentata domanda per "Incentivi fiscali in regime *de minimis*" per investimenti in *start up* e *pmi innovative*" (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto).

(Ministero sviluppo economico, circolare 25/2/2021)

## CONSULTAZIONE FE

### Prorogata al 30 giugno 2021 l'adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche

Con provvedimento n. 56618 del 28 febbraio 2021, l'Agenzia delle entrate è intervenuta sul punto 8-ter del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio", sostituendo le parole "dal 1° luglio 2019 al 28 febbraio 2021" con "dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021".

Ne deriva che l'adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche risulta ulteriormente prorogata al 30 giugno 2021.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 56618 del 28/2/2021)

## BONUS PUBBLICITÀ 2021

### Entro il mese di marzo l'invio della comunicazione

Fino al 31 marzo sarà possibile per imprese e lavoratori autonomi prenotare il *bonus* pubblicità 2021 tramite modello apposito da inviare in modalità telematica utilizzando i servizi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, accedendo tramite:

- Spid
- Carta nazionale dei servizi (CNS)
- Carta di identità elettronica (CIE)
- Entratel e Fisconline

Hanno diritto al *bonus* i soggetti sopra elencati che effettuano o intendono effettuare investimenti pubblicitari nel 2021 incrementali di almeno l'1% degli analoghi investimenti effettuati nel 2020.

# Informative e news per la clientela di studio

## LA CONVERSIONE DEL MILLEPROROGHE

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, la L. 21/2021 di conversione, con modifiche del D.L. 183/2020, il c.d. Decreto Milleproroghe.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 3, comma 3	<p><b>Proroga disciplina piattaforme e marketplace digitali</b></p> <p>Modificando l'articolo 13, D.L. 34/2019, viene rinviata al 1° luglio 2021 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11-<i>bis</i>, commi da 11 a 15, D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019.</p> <p>In particolare, viene rinviata l'entrata in vigore della presunzione per cui, se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.</p> <p>Nel caso in cui la facilitazione abbia a oggetto cessioni effettuate nell'Unione Europea da un soggetto passivo non comunitario a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.</p> <p>Ai fini di cui sopra, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.</p> <p>Il soggetto passivo è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali vendite che deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle Amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l'Iva sia stata contabilizzata in modo corretto, deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un periodo di 10 anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.</p> <p>Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 è tenuto a designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.</p> <p>Infine, viene previsto che la disciplina di cui all'articolo 11-<i>bis</i>, D.L. 34/2019 trovi applicazione a tutto il 2021.</p>
Articolo 3, comma 5	<p><b>Invio dati corrispettivi giornalieri</b></p> <p>Viene rinviato al 1° gennaio 2022 l'obbligo di invio dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS tramite i registratori telematici.</p>
Articolo 3, comma 6	<p><b>Deroghe per l'approvazione dei bilanci</b></p> <p>Vengono prorogate alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2021, le deroghe introdotte con l'articolo 106, D.L. 18/2020, relative all'approvazione del bilancio degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020.</p> <p>A tal fine si ricorda che, in deroga ai termini ordinari previsti dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-<i>bis</i>, cod. civ., o da previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e non più 120 giorni.</p>

Articolo 3, comma 7	<p><b>Proroga crediti formativi per aggiornamento professionale revisori</b></p> <p>In ragione dell'emergenza Covid, viene previsto che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi al biennio 2020-2021 di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, D.Lgs. 39/2010, si intendono eccezionalmente assolti se ottenuti entro il 31 dicembre 2022.</p>
Articolo 3, commi 9 e 10	<p><b>Lotteria degli scontrini</b></p> <p>Viene rinviato al 1° febbraio 2021 il termine entro il quale con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e monopoli, da adottare d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono definite regole di estrazione ed entità dei premi messi in palio della c.d. lotteria degli scontrini.</p> <p>Con il medesimo provvedimento dovranno essere individuate eventuali ulteriori aspetti necessari.</p>
Articolo 3, comma 11- <i>quinquies</i>	<p><b>Agevolazioni "prima casa"</b></p> <p>Vengono ulteriormente sospesi fino al 31 dicembre 2021, i termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di 18 mesi, per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile per il quale si è fruito dell'agevolazione di cui alla Nota II-<i>bis</i>, Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/1986;</li> <li>• di un anno, nel caso di riacquisto di immobile di cui all'articolo 7, L. 448/1998.</li> </ul>
Articolo 3- <i>ter</i>	<p><b>Esenzione Iva beni necessari al contenimento della pandemia</b></p> <p>Viene modificato il comma 452 dell'articolo 1, L. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021), con cui è prevista l'esenzione Iva fino al 31 dicembre 2022 per le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19, precisando che i requisiti devono essere quelli di cui alla Direttiva 98/79/CE o al Regolamento UE 2017/746 e non al Regolamento UE 2017/745.</p>
Articolo 10, comma 6	<p><b>Esonero contributivo agricoltori</b></p> <p>Viene sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-<i>bis</i>, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020, fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.</p>
Articolo 11, comma 1- <i>bis</i>	<p><b>Proroga termine domanda per accredito contributi</b></p> <p>Sono differiti al 31 dicembre 2020, per il solo anno 2019, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, D.Lgs. 564/1996 e all'articolo 38, comma 3, L. 488/1999 normalmente previsti al 30 settembre.</p>
Articolo 11, comma 5	<p><b>Recupero indebiti pensionistici</b></p> <p>Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.</p>
Articolo 11, comma 10- <i>bis</i>	<p><b>Proroga termini per integrazioni salariali</b></p> <p>I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021, nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021 che sarà monitorato dall'Inps.</p>
Articolo 12, comma 1- <i>bis</i>	<p><b>Società <i>benefit</i></b></p> <p>Viene modificato quanto previsto dall'articolo 38-<i>ter</i>, D.L. 34/2020, prorogando il contributo concesso sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società <i>benefit</i>, a quelli sostenuti dal 19 luglio al 30 giugno 2021.</p>

**Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19**

I termini previsti dalle disposizioni legislative di seguito richiamate sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021:

- per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio (articolo 16, commi 1 e 2, D.L. 18/2020).
- sorveglianza sanitaria eccezionale per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da *virus* SARS-CoV-2, che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi della presente disposizione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro (articolo 83, D.L. 34/2020);
- *smart working* semplificato Covid-19 (articolo 90, commi 3 e 4, D.L. 34/2020), mediante comunicazione al Ministero del lavoro, in via telematica, dei nominativi dei lavoratori e della data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito *internet* del Ministero del lavoro, anche in assenza di accordi individuali e con obblighi di informativa sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro da assolversi in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito *internet* dell'Inail.

## RESE NOTE LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2021 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la **circolare n. 17 del 9 febbraio 2021** l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha reso note le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.

L'articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere la misura del 24%.

Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti.

Va ricordato che per l'anno 2021 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.965 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 103.055 euro per gli altri soggetti.

Il contributo minimale per il 2021 risulta essere:

	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	3.836,16	3.850,52
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.572,94	3.587,29

Il contributo 2021 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2021, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.953 euro in base alla seguente ripartizione:

	<b>Scaglione di reddito</b>	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	fino a 47.379,00	24%	24,09%
	da 47.380,00	25%	25,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 47.379,00	22,35%	22,44%
	da 47.380,00	23,35%	23,44%

Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2020 e degli acconti per il periodo di imposta 2021 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2020 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2021 devono essere versati entro il 30 giugno 2021 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2021 deve essere versato entro il 30 novembre 2021;
- i quattro importi fissi di acconto calcolati per il 2021 relativi al reddito minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 18 maggio 2021, 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022.

Si ricorda alla gentile Clientela che l'Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione "Dati del modello F24" del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

## ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2021 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la **circolare n. 12 del 5 febbraio 2021** l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha come ogni anno commentato le aliquote contributive previste per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, L. 335/1995) e applicabili per l'anno 2021.

L'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria (e non sono pensionati) è incrementata dello 0,26% per finanziare l'ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa) introdotta dall'articolo 1, comma 398, L. 178/2020 (Legge di Bilancio per l'anno 2021).

È rimasta invariata l'aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva. Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva è confermata al 24%. Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2021 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell'Inps sono le seguenti (la contribuzione aggiuntiva dello 0,51% è videata nella tabella seguente con l'abbreviativo DIS-COLL):

		<b>2020</b>	<b>2021</b>
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	25,72%	25,98%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72%	33,72
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL	34,23%	34,23%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2021 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 103.055 euro. Pertanto, le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.

Il minimale di reddito per l'anno 2021 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.953 euro (il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell'aliquota applicabile come esposto nella tabella precedente).

Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

<b>Professionisti</b>	con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti)
<b>Collaboratori</b>	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente
<b>Associati in partecipazione di solo lavoro</b>	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato
<b>Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali</b>	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a: <ul style="list-style-type: none"><li>- 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta</li><li>- 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali</li></ul>

## PROGRESSIVA DISMISSIONE DI “FISCONLINE” A FAVORE DI SPID, CIE E CNS

Con comunicato stampa del 16 febbraio 2021 viene avviato l'iter di attuazione delle misure previste dal DL 76/20 (decreto semplificazioni ed innovazione digitale).

Il primo passaggio riguarda i contribuenti “privati” (persone fisiche non titolari di partita Iva): tali soggetti dal 1° marzo scorso non possono più richiedere le abilitazioni Fisconline per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione (tra questi, anche i servizi dell'Agenzia delle entrate).

Le abilitazioni già rilasciate continueranno invece ad operare fino alla scadenza naturale (comunque non oltre il 30 settembre 2021).

È quindi necessario attivarsi per ottenere le credenziali di uno dei servizi alternativi di identità digitale: SPID, CIE e CNS.

Per quanto riguarda le ditte individuali e i professionisti, la dismissione del servizio Fisconline è invece rinviata a prossimi provvedimenti attuativi: per tali soggetti le relative credenziali possono essere ancora richieste.

Quelle in uso possono quindi continuare ad essere utilizzate anche oltre la scadenza del 30 settembre 2021 (salvo ovviamente verificare la loro scadenza naturale).

### Le nuove modalità di accesso

Nel comunicato stampa sono richiamate le 3 forme di accesso che i contribuenti possono utilizzare in luogo di Fisconline. Si tratta di:

- ⇒ **SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale:** è il sistema di identità digitale di più ampia portata. Consiste di un sistema basato su credenziali personali che, grazie a delle verifiche di sicurezza, permettono di accedere ai servizi *online* della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti. Per ottenere Spid basta scegliere uno dei 9 gestori di identità digitale (<https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>) e seguire i passi indicati dalle varie procedure ai fini dell'identificazione. Ogni gestore ha modalità e costi diversi e diversi sistemi di riconoscimento personale (di persona, *webcam*, tramite CIE o CNS). I gestori attualmente accreditati sono: Aruba, infocert, Intesa, Lepida, Namirial, Poste, Sielte, Spiditalia, Tim. Lo Spid può avere diversi livelli di sicurezza (e quindi di servizi offerti) e ogni gestore può offrire uno o più livelli di sicurezza. Per attivare lo Spid occorre avere a disposizione i seguenti supporti: un documento italiano in corso di validità, la tessera sanitaria (ovvero il tesserino indicante il codice fiscale), la e-mail e il numero di cellulare personali. **Lo Studio è a disposizione per il rilascio dello SPID, tramite il gestore accreditato Namirial.**
- ⇒ **CIE, la nuova Carta di identità elettronica:** tale strumento permette al cittadino di identificarsi e autenticarsi con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti che ne consentono l'utilizzo, sia Pubbliche Amministrazioni che soggetti privati. La CIE è rilasciata dal Comune di residenza; per utilizzarla al meglio è importante assicurarsi di avere l'intero codice PIN della carta di identità elettronica e, se serve, richiederlo al proprio Comune.
- ⇒ **CNS, la Carta Nazionale dei Servizi:** detto strumento permette di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, che può essere una chiavetta USB o una *smart card* dotata di *microchip*.

**Per approfondimenti cliccare sul seguente link:**

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233505/Folder\\_AD\\_CNS\\_Esecutivo\\_MOD\\_bassa+26\\_febbraio\\_2021.pdf/969019a8-a125-895a-90fd-493a876dc2fd](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233505/Folder_AD_CNS_Esecutivo_MOD_bassa+26_febbraio_2021.pdf/969019a8-a125-895a-90fd-493a876dc2fd)

Visto che comunque, per tutti i soggetti “privati”, Fisconline cesserà di avere efficacia al più tardi entro il prossimo 30 settembre 2021 è opportuno che ci si attivi per tempo per ottenere le credenziali di uno degli strumenti descritti.



## PER IL 2021 LE COMUNICAZIONI AL STS SONO SEMESTRALI

Per il 2021 l'obbligo di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria (STS) cambia la propria periodicità: l'invio dei dati dovrà infatti avvenire con cadenza almeno semestrale, in vista della cadenza mensile prevista per le operazioni realizzate a partire dal 2022.

Questa è la nuova disciplina introdotta dal D.M. 29 gennaio 2021 (pubblicato in G.U. n. 31 del 6 febbraio 2021), che accoglie le richieste degli operatori, che ritenevano l'immediato passaggio da annuale a mensile, originariamente previsto già dal 2021, eccessivamente repentino.

### **L'invio al Sistema Tessera Sanitaria**

La comunicazione al sistema Tessera Sanitaria (STS) è funzionale alle necessità dell'Amministrazione finanziaria di approntare le dichiarazioni dei redditi precompilate.

A tal fine, già dal 2016, gli operatori della sanità (non tutti i soggetti sono interessati; a tal fine occorre verificare chi è obbligato all'invio) sono tenuti a comunicare le operazioni rilevanti alla Pubblica Amministrazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo quello in cui dette spese sono state sostenute (si ricorda che la scadenza di invio dei dati relativi al 2020, in scadenza alla fine di gennaio, è stata prorogata in *extremis* al 8 febbraio scorso).

Dal 2021 era previsto che detta comunicazione dovesse essere resa con cadenza mensile, con indubbe complicazioni per gli operatori sanitari (e per gli intermediari che li seguono, quando la comunicazione viene a questi demandata); con il richiamato D.M. 29 gennaio 2021 si è stabilito che il 2021 dovesse diventare un anno transitorio, caratterizzato da una periodicità di invio semestrale.

<b>Il nuovo calendario di invio</b>
In particolare, le spese sostenute:
<ul style="list-style-type: none"><li>• nel primo semestre 2021 andranno trasmesse entro il 31 luglio 2021;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• nel secondo semestre 2021 andranno trasmesse entro il 31 gennaio 2022;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• dal 1° gennaio 2022 andranno trasmesse entro la fine del mese successivo.</li></ul>

Ovviamente, quelle indicate sono le scadenze entro le quali inviare i dati, ben potendo i contribuenti inviare prima tali informazioni (ad esempio, per chi si fosse attrezzato, già oggi è possibile inviare i dati mensilmente, così come è possibile comunicarli con periodicità più ravvicinata, anche settimanalmente o giornalmente).

Inoltre, il nuovo decreto specifica che per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.

Occorre inoltre ricordare che, nel mese di febbraio, il cittadino può prendere visione delle spese inviate dall'erogatore a suo nome e manifestare il suo diniego (funzione di Consultazione sul Sistema TS) all'invio dei dati all'Agenzia delle entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi relativamente ai dati di competenza dell'anno precedente.

## IN ARRIVO LA PROROGA DELLA SCADENZA DELLA ROTTAMAZIONE E DEL SALDO E STRALCIO DEI RUOLI

Lo scorso 1° marzo 2021 erano in scadenza le rate dei piani legati alle procedure di:

- “rottamazione-*ter*” - articoli 3 e 5, D.L. 119/2018;
- “saldo e stralcio” - articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018).

Sono state annunciate possibili proroghe a tali scadenze che, al momento, non sono state ancora formalizzate ufficialmente.

Per tale motivo, con **comunicato stampa n. 36 del 27 febbraio scorso**, il Ministero dell'economia e delle finanze ha annunciato che si provvederà alla proroga di tale termine che riguarda:

- le rate del 2020 ancora non versate;
- la prima rata del 2021 della “rottamazione-*ter*”.

Lo stesso comunicato precisa che il provvedimento di differimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto.

Non resta che rimanere in attesa dell'evoluzione normativa, in merito alla quale provvederemo a comunicare tutti gli sviluppi a seguito della ufficializzazione.

Chi avesse comunque provveduto al pagamento, probabilmente non potrà richiedere il rimborso.

## AGGIORNAMENTI E NOVITÀ PER ALCUNE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

Con alcuni provvedimenti pubblicati nel mese di febbraio 2021 l'Agenzia delle entrate ha provveduto a:

- aggiornare il modello per la “*Comunicazione della cessione dei crediti di imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19*”, ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera a) e b), D.L. 34/2020;
- prorogare dal 16 marzo 2021 al 31 marzo 2021 il termine entro il quale deve essere spedita telematicamente la “*Comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito*” in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione del 110% o delle altre detrazioni per spese sostenute sugli immobili nel 2020;
- aggiornare il modello per la comunicazione da parte degli amministratori di condominio delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica (con la novità del superbonus 110%), riduzione del rischio sismico, *bonus* facciate, *bonus* mobili e *bonus* verde riguardanti le parti comuni di edifici condominiali;
- confermare che l'invio dei dati per la dichiarazione precompilata relativi alle erogazioni liberali effettuate nel 2020 è facoltativo e non obbligatorio.

## L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2020

A seguito dell'approvazione del Decreto Milleproroghe, anche per quest'anno risulta confermata la possibilità di fruire del maggior termine per l'approvazione a 180 giorni, a prescindere dalla ricorrenza di particolari motivazioni interne alla società, per consentire alle società di meglio fronteggiare gli incomodi derivanti dalla pandemia da Covid-19.

Inoltre, si potranno sfruttare tutte le tecnologie disponibili per celebrare le assemblee in remoto, a prescindere dalle previsioni statutarie, al fine di evitare degli assembramenti che possano risultare veicoli per il contagio.

Le novità richiamate rimangono valide per le assemblee da tenersi sino al prossimo 31 luglio 2021.

### **Termine lungo per l'assemblea di bilancio**

Come sopra accennato, l'articolo 106, D.L. 18/2020 (come appunto aggiornato dal D.L. 183/2020) prevede che: *"In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio"*.

Nei fatti, si perde la necessità di individuare quella doppia sequenza di termini, cui eravamo abituati, per significare la differenza esistente tra l'approvazione entro la scadenza canonica dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e quella (eventuale) prorogata a 180 giorni, valida solo al ricorrere di specifiche previsioni e di una apposita indicazione dello statuto societario.

Ovviamente, nulla vieta che si possa procedere all'approvazione del bilancio in termini più brevi del previsto, tenuto conto, ad esempio, della necessità di soddisfare particolari esigenze della società e/o dei soci, quali, ad esempio:

- la necessità di distribuire dei dividendi, e quindi di disporre di un bilancio regolarmente approvato da cui i medesimi derivano;
- l'opportunità di pubblicare un bilancio particolarmente favorevole, al fine di veicolare un messaggio positivo al sistema ed agli enti creditizi;
- l'opportunità di segnalare al sistema l'esistenza di una struttura amministrativa funzionante ed efficiente, anche in tempo di Covid-19.

La sequenza temporale può essere riassunta nella tabella che segue.

<b>Adempimento</b>	<b>Soggetto tenuto all'adempimento</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Data ultima</b>
<b>Predisposizione progetto di bilancio</b>	Organo amministrativo	Entro 30 giorni dalla data fissata per l'assemblea di approvazione (articolo 2429, comma 1, cod. civ.)	30 maggio 2021
<b>Predisposizione relazione sulla gestione</b>			
<b>Consegna progetto di bilancio e relazione sulla gestione al collegio sindacale</b>			
<b>Consegna progetto di bilancio e relazione sulla gestione al revisore contabile</b>			
<b>Deposito progetto di bilancio e allegati, relazioni degli organi di controllo presso la sede sociale</b>	Organo amministrativo + organi di controllo	Entro 15 giorni dalla data fissata per l'assemblea di approvazione (articolo 2429, comma 1, cod. civ.)	14 giugno 2021

<b>Celebrazione assemblea per approvazione bilancio</b>	Convocazione a cura organo amministrativo	Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (articolo 106, D.L. 18/2020)	29 giugno 2021
<b>Deposito del bilancio approvato presso il Registro Imprese</b>	Organo amministrativo	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio (articolo 2435, comma 1, cod. civ.)	29 luglio 2021

### L'approvazione della bozza di bilancio

L'organo amministrativo della società deve provvedere ad approvare la bozza del bilancio entro il prossimo 30 maggio; tale data risulta il termine ultimo qualora sia presente un organo di controllo, situazione nella quale rientrano anche tutte le piccole Srl che hanno nominato il revisore unico.

È infatti necessario:

- concedere 15 giorni di tempo al controllore, per predisporre la propria relazione;
- disporre della documentazione completa da depositare presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono la data fissata per l'assemblea di approvazione.

Poiché il D.L. 18/2020 prevede che il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (momento coincidente con la data del 29 giugno), si possono agevolmente ricavare le scadenze sopra riportate.

### L'assemblea per l'approvazione del bilancio

L'organo amministrativo, come dettagliato sopra, deve assolvere al proprio compito di predisporre la bozza del bilancio, oltre che a quello di convocare i soci in assemblea per l'approvazione.

La data di fissazione del consesso dovrà rispettare il termine ultimo del 29 giugno 2021.

Nessuna responsabilità, invece, ricade sull'organo amministrativo, qualora lo stesso abbia provveduto alla regolare e tempestiva convocazione dei soci e questi non si siano presentati, ovvero sia mancata la maggioranza necessaria per la regolare costituzione.

A tale riguardo, potremmo ricordare che:

- in caso di assemblea deserta, ove sia presente l'organo amministrativo, sarà opportuno redigere un verbale di memoria nel quale si dia atto dell'impossibilità di assumere qualsiasi decisione (c.d. verbale di assemblea deserta);
- nel caso in cui fosse prevista, dal codice civile o dallo statuto, una seconda convocazione, si dovrà attendere anche tale termine per verificare la possibilità di deliberare;
- ove non fosse prevista la seconda convocazione, ovvero l'assemblea non si costituisse nemmeno in tale occasione, l'organo amministrativo dovrà procedere ad una nuova convocazione, rispettando un termine non superiore ai 30 giorni dalla precedente. Si rammenta che la continua inattività dell'assemblea potrebbe configurare anche una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, cod. civ., specialmente in occasione dell'appuntamento annuale di approvazione del bilancio.

<b>Spa</b>	Seconda convocazione e convocazioni ulteriori sono previste per legge e dallo statuto	Articolo 2369, cod. civ.
<b>Srl</b>	La seconda convocazione non è normata dal codice, ma potrebbe essere prevista dallo statuto	Articolo 2479-bis, cod. civ.

### Le particolari agevolazioni per contrastare la pandemia

Sempre in tema di agevolazione, va anche rammentato che il D.L. 18/2020 prevede che, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie:

- le Spa;
- le Sapa;
- le Srl;
- le società cooperative e le mutue assicuratrici;

possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

- 1) l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;
- 2) e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano:

- 1) l'identificazione dei partecipanti,
- 2) la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-*bis*, comma 4, e 2538, comma 6, cod. civ., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le Srl possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante:

- 1) consultazione scritta;
- 2) o per consenso espresso per iscritto.

### **L'assemblea totalitaria**

Pur essendo consigliabile la convocazione secondo le regole e i tempi fissati dallo statuto, è formalmente valida una riunione nella quale l'intera compagine societaria, l'intero organo amministrativo e quello di controllo (ove esistente) si siano riuniti spontaneamente e si dichiarino informati sugli argomenti da discutere e disposti a farlo.

Per le Spa è ammessa l'assemblea totalitaria con la sola partecipazione, oltre dei soci, della maggioranza dell'organo amministrativo e di controllo (articolo 2366, commi 4 e 5).

Per le Srl è ammessa l'assemblea totalitaria quando sono presenti tutti i soci, e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti (articolo 2479-*bis*, comma 5).

L'assemblea totalitaria appare molto delicata, in quanto rappresenta una sorta di deroga alle regole di funzionamento ordinarie; sarà allora indispensabile raccogliere la conferma dei partecipanti con il consueto foglio presenze.

In ogni caso, si ribadisce che la forma più certa per rendere regolare la riunione (specialmente nelle fattispecie litigiose) è quella della convocazione formale.

In tale ipotesi, trattandosi di una riunione non programmata e spontanea, si potrebbe anche dubitare delle validità di eventuali deleghe attribuite a terzi da parte dei soci, proprio per l'assenza della formale convocazione e della conoscibilità dell'ordine del giorno della riunione.

### **Il regolare esercizio del diritto di voto**

Si rammenta, in chiusura, che la regolare manifestazione del diritto di voto è limitata dalla vigente normativa antiriciclaggio in particolari fattispecie.

L'amministratore, infatti, a norma dell'articolo 22, D.Lgs. 231/1997, ha l'onere di acquisire la documentazione comprovante la titolarità effettiva dei soci, anche richiedendola direttamente ai medesimi. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo, ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente, rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377, cod. civ., delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

La presenza, nella società, dell'eventuale organo di controllo determina la necessità di verificare l'assolvimento di tale onere, diversamente risultando viziata la manifestazione del voto in occasione dell'approvazione del bilancio.

# Occhio alle scadenze

## PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2021

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 marzo al 15 aprile 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.

### SCADENZE FISSE

**16**  
marzo

#### **Versamenti Iva mensili**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

#### **Versamento dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

#### **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

#### **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

#### **Tassa annuale vidimazione libri sociali**

Scade il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2021 sia superiore a 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro.

#### **Versamento saldo Iva annuale**

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2020, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

	<p><b>ACCISE – Versamento imposta</b> Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p><b>Invio dati per dichiarazione precompilata</b> Entro oggi scade l'invio dei dati per la dichiarazione precompilata ai fini della predisposizione del modello Redditi PF 2021 o 730/2021, da parte dei soggetti obbligati.</p> <p><b>Certificazione unica</b> Scade l'invio telematico da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica relativa ai redditi 2020. Scade anche il termine per la consegna della certificazione ai percettori.</p>
<p><b>20</b> marzo</p>	<p><b>Presentazione dichiarazione periodica Conai</b> Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p><b>25</b> marzo</p>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b> Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<p><b>31</b> marzo</p>	<p><b>Cupe</b> Ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2020 da parte delle società di capitali.</p> <p><b>Credito di imposta spese di pubblicità</b> Scade oggi il termine per l'invio telematico della prenotazione dell'agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2021.</p> <p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.</p> <p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.</p> <p><b>Modello EAS</b> Scade oggi l'invio del modello EAS per comunicare le variazioni intervenute nel 2020. (maggiori dettagli sono contenuti nella specifica informativa contenuta nella presente circolare).</p>

	<p><b>FIRR</b> Scade oggi il versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto relativo al 2020.</p> <p><b>Comunicazione opzione sconto in fattura o cessione del credito</b> Scade oggi il termine per la presentazione telematica della comunicazione per l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110%, relativamente alle spese sostenute nel 2020.</p>
<p><b>15 aprile</b></p>	<p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.